



PROVINCIA DI BRINDISI

Area 4 – Ambiente e Mobilità

Settore Ambiente

Cod. Fisc.: 80001390741

Part. IVA: 00184540748

C.a.p., 72100 – Piazza S.Teresa, 2 - Tel. 0831/565111

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VA@pec.mite.gov.it

COMMISSIONE TECNICA PNRR- PNIEC

ctva@pec.minambiente.it

COMUNE DI LATIANO

segreteria@pec.comune.latiano.br.it

REGIONE PUGLIA

Sezione Autorizzazioni Ambientali

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

HEPV04 SRL

hepv04SRL@pec.it

OGGETTO: [ID: 7681] – HEPV 04 - VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrovoltaico di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, denominato "Latiano HEPV04- RFVP76", di potenza nominale pari a 56,50 MW, con opere di connessione alla rete RTN, da realizzarsi nel Comune di Latiano (BR).

In riscontro alla nota prot. n. 140384 del 10/11/2022 con la quale codesto Ministero rinnovava la comunicazione di cui all'art. 27, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si rileva che il proponente in indirizzo ha presentato presso questa Provincia istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale in relazione ad un progetto di impianto fotovoltaico in larga parte sovrapponibile a quello oggetto del procedimento presso codesto Ministero. Detto procedimento, a seguito di ritiro dell'istanza da parte del proponente, veniva archiviato dal Servizio scrivente con nota prot. n. 32442 del 11/10/2021.


Dalla documentazione disponibile sul sito di codesto Ministero si evince che il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (solare), avente potenza nominale pari a 56.500 kW e una potenza installata pari a 62.160 kWp, e di tutte le opere ad esso annesse, quali cavidotto MT di collegamento e Stazione Utente 30/150 kV.

L'area di intervento ricade all'interno del territorio comunale di Latiano (BR), ed è suddivisa, a sua volta, in tre aree: per un'estensione totale di circa 103 ha.



I tracker monoassiali oscillanti sono, da progetto, installati su pali ad altezza 1,5 m e nel loro movimento oscillatorio minimizzano l'area di terreno non utilizzabile per le colture a 50 cm a destra e sinistra del palo.


Il piano colturale prevede a rotazione la coltivazione di cereali e specie orticole.



Il proponente, quale misura di compensazione, prevede la realizzazione di un intervento di rimboschimento con la messa a dimora di almeno 1.111 piante/ha con sesto di impianto non superiore ai 3m*3m.

Rilevato che da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 100 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, incluso agrivoltaico, su suolo agricolo;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 2000 MW per un'estensione areale complessiva pari a circa 2700 ha;
- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata.



Considerato che gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, sono i seguenti:


- l'inserimento del cosiddetto "Progetto agro-fotovoltaico" collocato su una estesa superficie, di fatto sottrae spazio identitario ai luoghi e quindi al paesaggio meritevole di tutela, modificando e creando disturbo nella percezione del grande territorio aperto con ampie vedute, dall'evidente connotazione agricola, come quello della Campagna Brindisina;
- l'impianto in questione sembra ricadere in area idonea, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 199/2021, tuttavia esso ricade in un'area dalla forte connotazione paesaggistica come testimoniato dal fatto che a meno di 1 km dall'area d'impianto risultano presenti gli elementi tutelati dal PPTR, di seguito riportati: Segnalazioni della Carta dei Beni Culturali quali siti storico culturali, strade a valenza paesaggistica (detta strada attraversa i lotti di impianto) e formazioni arbustive in evoluzione naturale;
- la componente fotovoltaica dell'impianto risulta del tutto estranea tanto al paesaggio rurale ed alle tradizioni agroalimentari locali;
- il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale; di contro risulta necessario tutelare l'integrità dei valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato;

- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, si rilevano criticità dal punto di vista paesaggistico, in quanto l'intervento proposto si inserisce in un sito ove le caratteristiche d'ambito e, più specificamente, delle figure territoriali sono esaltate; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina; con riferimento alla realizzazione di impianti agrovoltai in aree rurali, gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive, di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, promuovono una accurata scelta localizzativa, su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità;
- l'impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali;
- detto impianto costituisce di fatto una trasformazione non finalizzata all'attività agricola, con strutture, recinzioni, cabine, pali e sistemi antintrusione che snaturano l'area interessata, trasformandola di fatto da area agricola naturale ad area infrastrutturata, contribuendo a consumare e precludere la fruizione di questi territori rurali della Campagna Brindisina;
- l'intervento è in contrasto con la Normativa d'uso e con gli Obiettivi di qualità della relativa Scheda d'Ambito; in relazione alla realizzazione di campi fotovoltaici a terra in aree rurali gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito richiedono che le proposte siano orientate a piccole realizzazioni -non ricomprese nelle opere di rilevante trasformazione territoriale – e che insistano su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità, per le quali una proposta progettuale in tal senso non pregiudichi la qualità del territorio, nonché la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale.

Considerato altresì che:

- l'impianto in questione ricade pienamente nell'Oasi di Protezione Faunistico Venatoria e pertanto a parere del servizio scrivente risulta in contrasto con quanto disciplinato dalla L.R. 27/1998 ove:
 - ai sensi del comma 3 dell'art. 9 dispone che *“Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione e delle Province è destinato, per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica. In dette percentuali sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria, anche per effetto di altre leggi, ivi comprese la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e relative norme regionali di recepimento o altre disposizioni”*;
 - ai sensi del comma 3 dell'art. 9 *“Nei territori di protezione sono vietati l'abbattimento e la cattura di fauna selvatica a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione, la cura della prole”*;
 - ai sensi del comma 1 dell'art. 11 *“le oasi di protezione sono destinate alla sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso la difesa e il ripristino degli habitat per le specie selvatiche dei mammiferi e uccelli di cui esistano o siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale.”*;
 - ai sensi del comma 3 dell'art. 11 *“Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi grave turbamento alla fauna selvatica”*;
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 11 *Le oasi sono possibilmente delimitate da confini naturali e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Oasi di protezione - Divieto di caccia", con onere a carico di ciascuna Provincia.*
- l'impianto in questione è a tutti gli effetti un impianto fotovoltaico a cui sono stati apportati minimi aggiustamenti per far sì che lo stesso possa essere definito impianto agrovoltai.

- mentre la progettazione dell'impianto fotovoltaico è stata sviluppata in modo particolareggiato nei diversi aspetti strutturali, la descrizione delle attività agricole contiene solo indicazioni per come giustificare tale attività con quella di produzione di energia elettrica;
- la società proponente attiva nel settore delle energie rinnovabili non ha dimostrato il possesso di alcuna concreta esperienza/attività in campo agricolo;
- la zona ove è ubicata l'area d'intervento è interessata da numerose proposte di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, incluso agrovoltaici; la realizzazione dell'impianto in questione contribuirebbe a determinare la trasformazione paesaggistica e ambientale oltre che lo stravolgimento di un'estesa porzione del territorio provinciale facendola divenire di fatto un'area produttiva di dimensioni colossali.



Tutto quanto sopra premesso e considerato in ragione dei summenzionati impatti negativi questa Provincia esprime parere non favorevole alla realizzazione ed esercizio dell'impianto in questione.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993